

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021**

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012/2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014. L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (transazioni elementari) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Dal 2016 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati. Il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa non ha partecipato al periodo di sperimentazione previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 118/2011, e pertanto nel 2015 ha applicato i principi contabili armonizzati. Dal 2016 l'Ente adotta anche i nuovi schemi di bilancio: da qui la necessità di redigere ed approvare la presente nota integrativa, prevista dal nuovo principio applicato della programmazione – punto 9.11 di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011. Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali. Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, che nella fattispecie, sulla base delle considerazioni espresse con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 15.11.2019, è stato sostituito con il PIANO PROGRAMMA, che costituisce, per il Consorzio, l'equipollente del Documento Unico di Programmazione, redatto in base alle indicazioni di legge, ai principi contabili;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- introduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo al Consiglio di Amministrazione;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (Piano Programma), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono

il bilancio di previsione finanziario annuale. Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. elenca dettagliatamente gli allegati che accompagnano il Bilancio di Previsione e tra questi vi è la predisposizione della “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
3. l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;
4. l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi;
6. l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio;
9. criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e fondo crediti di dubbia esigibilità.

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti in ordine all’assolvimento del mandato istituzionale secondo quanto disposto dallo Statuto e nel rispetto degli adempimenti normativi previsti per i Consorzi tra Enti Locali, oltre che del disavanzo ordinario e di quello straordinario derivante dalle risultanze del rendiconto della gestione 2018. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. Le principali voci di entrata sono composte dai contributi Regionali e dai trasferimenti correnti derivanti dalle quote associative degli Enti Consorziati. Le successive tabelle riportano sinteticamente i dati del bilancio di previsione 2019. Gli stanziamenti in entrata e, successivamente quelli di uscita, sono suddivisi in titoli come da disposto normativo. Le Entrate sono suddivise in otto titoli, mentre le spese sono suddivise in sei titoli. E’ da evidenziare, per una migliore lettura, come i primi tre titoli dell’entrata finanzino il titolo primo di spesa: la cosiddetta spesa corrente. Il titolo quarto dell’entrata e l’avanzo di amministrazione, finanziano, di norma, il titolo secondo di spesa: la cosiddetta spesa in conto capitale. Il titolo settimo d’entrata finanzia il titolo quinto di spesa: le anticipazioni di cassa. Mentre il titolo non dell’entrata equivale al titolo settimo di spesa: le cosiddette partite di giro.

ANALISI DELLE ENTRATE

TITOLO II

TRASFERIMENTI CORRENTI (€.677.220,63)

Tali voci di entrata sono composte dai contributi e dai trasferimenti correnti derivanti dalle quote associative degli Enti Consorziati.

Per l'anno 2019 ci sono stati i seguenti riscontri :

- € 82.512,63 da Regione Siciliana (stanziamento per contributo contratti di diritto privato di cui allo art. 30 comma 7 della L. R. n. 5/2014);
- € 103.291,00 da Provincia Regionale di Enna (quota associativa giusta deliberazione del Consiglio n. 57 del 27.4.1994, vistata dal CO.RE.CO. il 26.5.1994 con decisione n. 7236/7686);
- € 103.291,00 da Comune di Enna (quota associativa giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 372 del 04.05.1994 vistata dal CO.RE.CO. il 21.6.1994 con decisione n.3195/5964);
- € 12.911,00 da Automobile Club d'Italia di Enna (quota associativa giusta deliberazione del Consiglio direttivo n.2 del 30.2.1994).

Relativamente ai trasferimenti regionali nel triennio si riporta un quadro sinottico:

ANNO	IMPORTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	EROGAZIONE
2019	375.215,00	contributo di cui all'art.31, commi 1 e 2, della L.R. 8/2018- GURS n. 20/2018	acconto ad approvazione del bilancio di esercizio-saldo ad approvazione consuntivo-da erogare
2020	374.792,22		
2021	374.792,22		

Per il 2021 è stato previsto il medesimo regime del 2020, in attesa che la Regione Siciliana si pronunci con specifico provvedimento normativo.

TITOLO III

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (€.504.500,00)

Nel titolo III delle entrate sono collocate le risorse extratributarie. Per quanto riguarda il Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, appartengono a questo insieme i proventi dei servizi, i proventi dei beni dell'ente, e le altre poste residuali come i proventi diversi. In termini previsionali sono indicati solo i proventi da servizi e proventi diversi. L'entrata extratributaria che nel Bilancio 2019 è valorizzata in €504.500,00 rappresenta la risorsa finanziaria del Consorzio che deriva dai proventi pubblicitari e sponsorizzazioni, nolo box, paddock, pista ed altre strutture, da iscrizioni gare, da vendita biglietti, da sessioni di prove libere e per concorso di terzi nell'organizzazione di gare. E' previsto un incremento delle entrate in conseguenza dell'incremento delle attività già verificatosi, e che, perlomeno, si consoliderà in conseguenza della ristrutturazione della Tribuna, che renderà agibile l'impianto per lo svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico.

TITOLO IV

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (€ 0,00)

Per quanto riguarda le previsioni dell'anno 2019 non sono previste entrate in c. capitale.

TITOLO VII

ANTICIPAZIONI TESORIERE CONSORTILE (€.690.000,00)

Le risorse del Titolo VII delle entrate sono costituite dalle anticipazioni di cassa. Gli importi di tali operazioni devono essere inserite nel bilancio di previsione ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii. Per l'anno 2019, considerata l'epoca di approvazione del bilancio 2018-2020, per gli stanziamenti di entrata e di spesa relativi all'anticipazione di tesoreria, è stato previsto direttamente un importo pari a complessivi € 690.000,00, nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate e in ossequio al principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, il quale prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

TITOLO IX**ENTRATE PER CONTO DI TERZI (€ 168.00,00)**

Tale termine indica le cd. “partite di giro” cioè, appunto, partite contabili non strettamente attinenti alla parte gestionale interna all’ente, poiché poste puramente finanziarie movimentate dall’ente per conto di soggetti esterni. Previsti dall’art. 168 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, debbono necessariamente coincidere con la somma delle uscite TITOLO VII di uscita.

ANALISI DELLA SPESA

Le uscite dell'Ente sono costituite da spese di parte corrente, spese in conto capitale, rimborso di prestiti e da movimenti di risorse effettuate per conto di altri soggetti denominati, nella nuova struttura prevista dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, "servizi per conto terzi". La quantità di risorse utilizzabili dipende direttamente dal volume complessivo delle entrate, che si prevede di accertare nell'esercizio. Ogni ente locale deve quindi utilizzare al meglio la propria capacità di spesa mantenendo, sia ad inizio sia durante la gestione, un costante equilibrio di bilancio.

TITOLO I

SPESE CORRENTI (€ 1.003.037,70)

Le spese correnti vengono stanziare per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le imposte e le tasse, i trasferimenti, gli ammortamenti e gli eventuali oneri straordinari della gestione.

Di seguito sono analizzate le spese correnti distinte secondo le principali:

SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI Le spese per gli organi istituzionali comprendono le indennità agli amministratori, determinate come da Deliberazione del C.d.A. n. 34 del 3/8/2016, i rimborsi spesa eventualmente riconosciuti, l'assicurazione per la responsabilità patrimoniale e le eventuali spese di rappresentanza. Sono comprese altresì le spese relative al compenso ai revisori è quantificato dalla deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 20.3.2012.

SPESA PER IL PERSONALE Vengono stanziare in bilancio le previsioni di spesa corrispondenti al costo del personale in servizio. Parte della spesa è coperta dal Contributo della Regione Siciliana di cui all' art. 30 comma 7 della L. R. n. 5/2014 per l'utilizzo di personale con contratto a tempo determinato fuoriuscito dal bacino del precariato. Si riporta un prospetto indicante l'andamento delle spese di personale al netto degli incrementi contrattuali, come disposto dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione nr. 2/2010:

ANDAMENTO SPESE PERSONALE			
2016	2019	2020	2021
€ 340.521,47	€ 353.776,64	€ 371.465,47	€ 390.038,75
€ 20.996,00	€ 12.240,00	€ 12.852,00	€ 13.494,60
	€ 366.016,64	€ 384.317,47	€ 403.533,35
	-€ 18.405,17	-€ 36.706,00	-€ 55.921,88
€ 361.517,47	€ 347.611,47	€ 347.611,47	€ 347.611,47

L'andamento decrescente è stato determinato dall'adozione del metodo commerciale per il calcolo dell'IRAP sulle retribuzioni del personale dipendente, fronte del metodo istituzionale (aliquota 8,5 per cento) precedentemente applicato.

SPESA PER ACQUISTO DI BENI Le previsioni di spesa per l'acquisto di beni di consumo sono stimate su quanto speso l'anno scorso. Per tali acquisti ove ne sussistono le condizioni, questo ente fa ricorso al mercato elettronico, in modo da ottenere i prezzi più vantaggiosi sul mercato ed ottenere quindi economie di spesa.

PRESTAZIONI DI SERVIZI Le prestazioni di servizi comprendono le spese per le manutenzioni delle strutture, dei sistemi informatici, le utenze, le assicurazioni e manutenzione degli automezzi, le consulenze e tutte quelle spese per prestazioni specifiche relative ai programmi dei servizi relativi all'attività istituzionale dell'Ente (amministrazione generale, sviluppo e la valorizzazione del turismo).

ALTRE USCITE Il fondo di riserva è conforme alle normative. Le spese per imposte e tasse sono calcolate indicativamente su quanto pagato negli anni precedenti.

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE (€ 0,00)

Per quanto riguarda le previsioni dell'anno 2019 non sono previste spese in c. capitale.

TITOLO V

CHIUSURA/ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (€ 690.000,00)

Il titolo V delle uscite è costituito dal comparto delle anticipazioni di cassa. In relazione agli obblighi da assolvere al fine di garantire la regolare gestione dell'attività istituzionale, questo Ente è tenuto a sostenere delle spese urgenti ed indifferibili (rinnovo licenze, tasse di iscrizione, pagamento stipendi al personale, pagamento utenze ecc..), che determinano ipso facto l'esigenza di ricorrere all'assistenza creditizia sotto forma di anticipazione di cassa da parte del Tesoriere Consortile, stante la carenza di liquidità di cassa, nelle more dell'erogazione delle quote associative annuali da parte degli Enti consorziati, del contributo finanziario della Regione Siciliana e nella considerazione del fatto che le altre entrate finanziarie si realizzano nel periodo in cui si svolge l'attività sportiva dell'Ente;

TITOLO VII

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (€ 168.000,00)

Previsti dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, s'identificano con le "partite di giro", debbono necessariamente coincidere con la somma delle uscite TITOLO IX dell'entrata.

Accantonamento al Fondo Crediti Di Dubbia Esigibilità: l'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs.vo 126/2014, punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Per tale motivo è previsto che nel Bilancio di Previsione venga previsto apposito stanziamento, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non sarà oggetto di impegno e genererà un'economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Per la normativa vigente, le percentuali di accantonamento sarebbero state calcolate per l'85% nel 2019, per il 95% nel 2020 e 100% nel 2021 sugli stanziamenti riferiti alle entrate extratributarie, in particolare dai proventi pubblicitari e sponsorizzazioni, nolo box, paddock, pista ed altre strutture, da iscrizioni gare, da vendita biglietti, da sessioni di prove libere e per concorso di terzi nell'organizzazione di gare.

Si è ritenuto di accantonare un importo pari al 100% dell'importo da introitare dall'Automobile Club d'Italia di Enna, in quanto detta entrata appare di dubbia esigibilità. Trattasi di operazione non obbligatoria, ma prudenzialmente opportuna per non vanificare la pianificazione delle operazioni di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto della gestione 2018.

Invece le entrate extratributarie stanziate sono da accertare sostanzialmente in fase di contestuale riscossione, trattandosi di ricavi da prestazioni di servizi.

Pertanto non sussiste fattispecie di dubbia esigibilità rispetto alle entrate accertate. Gli accantonamenti, calcolati come sopra, sono definiti come segue: anno 2019 € 12.911,00 anno 2020 € 12.911,00 anno 2021 € 12.911,00.

Accantonamenti al fondo rischi: con riferimento al contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente e dell'esercizio in corso, non individuandovi gravi rischi di soccombenza, non è stato prudenzialmente inserito alcun vincolo. Tuttavia un importo ben superiore ai limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, è stato accantonato nel fondo di riserva (€ 10.319,50 a fronte del limite minimo di € 4.825,36).

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste nella previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del Bilancio di Previsione. La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata dopo l'approvazione del Rendiconto di gestione 2018 (Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52/2019), che presenta un disavanzo di amministrazione ordinario da applicare pari ad € 12.755,30, un disavanzo derivante dalla gestione 2017 (€ 70.199,79), oltre che la quota di disavanzo, derivante dal riaccertamento straordinario esercizio 2014, non recuperata negli anni 2015 e 2016 (€ 58.603,76), e quelli da applicare nel triennio 2019/2021 (€87.905,64) sulla base dell'importo approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 32/2017. Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto con il D. Lgs. 118./2011 e ss.mm. e ii., e al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, con l'istituendo bilancio 2019-2021 è stata prevista la copertura del disavanzo risultante dal rendiconto 2018, , nonché il recupero la quota di disavanzo, derivante dal riaccertamento straordinario esercizio 2014, entro il 2020, ovvero un anno dopo i termini del piano di riparto originario approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 32/2017, a cagione della diversa modulazione dei trasferimenti regionali rispetto a quella esistente al momento dell'adozione della predetta deliberazione.

APPLICAZIONE DISAVANZO	2019	2020	2021	TOTALE
DERIVANTE COMPETENZA 2018	12755,3	0	0	12755,3
QUOTA DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO APPLICATA NEL 2015	29301,88			29301,88
QUOTA DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO APPLICATA NEL 2016	29301,88			29301,88
QUOTA DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DA APPLICARE	29301,88			29301,88
QUOTA DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO NON APPLICATA NEL 2017	36402,76	22201		58603,76
DERIVANTE DA RESIDUI 2017	70199,79			70199,79
TOTALE	207263,49	22201	0	229464,49

Fondo Pluriennale Vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito proporzionalmente in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha come proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e dubbia collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del Fondo Pluriennale Vincolato anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte Spesa, le quote di impegni esigibili nell'esercizio restano imputate alle normali poste di spese, mentre il FPV/USCITA accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabili agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/ENTRATA) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva

dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). Per l'esercizio 2019 il FPV è costituito dopo la determinazione dello stesso in fase di redazione del rendiconto della gestione 2018.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili. Nel bilancio 2019-2021 non sono stati previsti interventi finanziati con il ricorso all'indebitamento.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. Il Consorzio non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. Il Consorzio non ha stipulato alcuna tipologia di contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Enna, 25 Novembre 2019

Il Segretario-Direttore
Resp. Del Servizio Finanziario
(f.to Cammarata)